



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA DELLE
INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI
AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DEL COMUNE DI CASALE
MONFERRATO**

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di comunicazione e trasparenza delle informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo del Comune di Casale Monferrato, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, nonché delle informazioni riguardanti le società e gli enti di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, in seguito indicato brevemente come "decreto".

2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, ed in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del decreto di cui sopra.

ART. 2 - SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo art. 3 il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune. Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali, è tenuto alla pubblicazione dei predetti dati.

2. Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto, è tenuto ad adempiere il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione-Gestione delle Risorse Umane, mentre gli amministratori delle società partecipate sono tenuti a comunicare i dati relativi ai loro compensi ed alle indennità di risultato.

ART. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEI DATI INERENTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. Gli Amministratori di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere, preferibilmente con modalità telematiche, al Settore Affari Generali, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla data della delibera di surrogazione, e per gli assessori, dall'atto di nomina i seguenti dati:

a. dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 441/1982, riguardante il proprio stato patrimoniale, comprensiva delle eventuali partecipazioni/titolarità in società o imprese e delle partecipazioni azionarie, redatta secondo la modulistica predisposta dal Settore Affari Generali;

b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, o, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della stessa, una attestazione relativa a tale circostanza;

c. il curriculum vitae, utilizzando di norma il modello europeo da aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;

d. ogni informazione in merito ai compensi relativi alla carica, eventuali altre cariche in essere o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) viene presentata anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado degli amministratori, qualora vi consentano. La mancata presentazione della stessa, da parte dei soggetti di cui al presente comma, entro i termini di scadenza previsti per gli amministratori, equivale a mancato consenso e di ciò ne viene data evidenza sul sito istituzionale.

2. Il Sindaco e i Consiglieri comunali sono tenuti a presentare altresì entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti una dichiarazione circa le spese sostenute e le obbligazioni assunte in campagna elettorale.

3. La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) deve essere trasmessa ogni anno per tutta la durata del mandato.

4. Gli Amministratori devono inviare la documentazione e gli aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 anche per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la

dichiarazione del coniuge separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

5. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'IRPEF gli Amministratori sono tenuti a depositare l'attestazione di cui all'art. 3 della L. 441 del 5.7.1982 concernente le variazioni della situazione patrimoniale secondo la modulistica predisposta dal Settore Affari Generali. L'attestazione dovrà essere presentata anche se negativa. Dovrà altresì essere presentata nello stesso termine la copia della dichiarazione dei redditi o la dichiarazione di esonero.

6. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli amministratori, su richiesta del Settore Affari Generali, dovranno presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Dopo la cessazione dall'ufficio dovrà altresì essere presentata la copia della dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione di esonero entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Tali disposizioni non si applicano nel caso di rielezione del consigliere o di rinnovo dell'incarico.

7. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore Affari Generali.

8. Il Settore Affari Generali provvede tempestivamente alla pubblicazione dei dati di cui sopra e degli altri dati previsti dall'art. 14 del decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.

ART. 4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI GLI ENTI E LE SOCIETA' VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI

1. Il Settore Economico Finanziario/Controllo di gestione-Gestione delle Risorse Umane cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto. Cura inoltre il relativo aggiornamento.

2. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Settore di cui al comma 1, l'incarico loro conferito entro trenta giorni dal conferimento stesso, nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.

3. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore Economico Finanziario/Controllo di gestione-Gestione delle Risorse Umane .

ART. 5 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), da parte degli amministratori, così come individuati all'art. 2, comma 1, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 del presente regolamento. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il dirigente responsabile della Segreteria Generale e Trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta

regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

3. Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, il Settore Segreteria Generale e Trasparenza predispone appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li trasmette agli amministratori del Comune entro i termini fissati dalla Legge.

ART. 6 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI

1. Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario- Controllo di Gestione- Gestione delle Risorse Umane cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.

2. Lo stesso, nella richiesta annuale dei dati di cui alla L. 296/2006, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento .

3. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Settore di cui sopra, l'incarico loro conferito nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato nei termini di cui al comma 2.

4 Nel caso in cui gli amministratori di cui al comma precedente non provvedano nei termini previsti dal comma 2, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario- Controllo di Gestione- Gestione delle Risorse Umane con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 47, comma 2, ultimo periodo del Decreto ed all'art. 9 del presente regolamento.

5. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore.

ART. 7 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TENUTO ALLA PUBBLICAZIONE

1. Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali invita, con sollecito scritto, il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario- Controllo di Gestione- Gestione delle Risorse Umane, in qualità di responsabile dell'ufficio tenuto alla pubblicazione, ad effettuare o completare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 9 e ne dà comunicazione al Segretario Generale, in qualità di responsabile della trasparenza .

2. Nel caso in cui il dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario- Controllo di Gestione- Gestione delle Risorse Umane provveda nel termine assegnato a far pubblicare i dati richiesti, non verrà applicata alcuna sanzione ulteriore.

3. Nel caso in cui il dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario- Controllo di Gestione- Gestione delle Risorse Umane non provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti e salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, il Responsabile della trasparenza avvia del procedimento sanzionatorio.

ART. 8 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della ANAC, del Nucleo di Valutazione, ovvero del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali nel caso di decorso infruttuoso dei termini .

ART. 9 - SANZIONI

1. Le violazioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, lett. a) e b), 6, comma 2 e 7, comma 1, danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

2. Per le ipotesi di violazione di cui sopra e di quanto indicato agli articoli 14 e 22 del decreto, e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del decreto stesso, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti dall'ANAC. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

ART.10 - SOGGETTO COMPETENTE

1. L'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art.47, comma 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge n.689/1981, ai fini del pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della citata legge.

2. Qualora non sia stata effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'art.19 comma 7 della D.L. 90/2014, ne dà comunicazione, con apposito rapporto, al Prefetto di Alessandria, per l'irrogazione della sanzione definitiva, ai sensi degli artt. 17-18 della Legge n.689/1981.

3. Il Prefetto di Alessandria comunica l'esito della procedura sanzionatoria al Presidente di ANAC e l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato dall'Ente, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.47 comma 1 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nella sottesezione relativa agli organi di indirizzo politico.